



## **Titolo**

Arbitri e ufficiali di gara - Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – ratio della norma

## **Descrizione**

L'art. 35 CGS (Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara) definisce al primo comma la condotta violenta quale *“ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.”* Al comma 2 prevede che *“i calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica”*. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la condotta posta in essere dovesse essere valutata quale *“condotta violenta”*, ai sensi dell'art. 35 CGS, secondo comma, in quanto la reazione alla espulsione dal terreno di gioco non si era limitata a una mera condotta *“irriguardosa”*, punita dall'art. 36 CGS, ma era sfociata in una azione *“impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività”*, poichè l'incolpato non si era limitato ad un mero *“contatto fisico”*, egli cioè non aveva soltanto *“toccato”* l'arbitro – comportamento punito dall'art. 36, comma 1, lett. b) del CGS - avendo egli *“spintonato”* il direttore di gara, cioè urtato o sospinto in malo modo, causandogli stress e tachicardia).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 98/CFA/2023-2024/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Cavallo

## **Riferimenti normativi**

art. 35 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0098 CFA del 18 marzo 2024 (Presidente federale/Sig. Manolo Bongiorno)**